



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio 6°

Offerta formativa universitaria, dottorati di ricerca, esami di Stato e professioni

Ai Rettori delle Università sedi di Medicina

E p.c.

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri

Alla Conferenza Permanente dei Presidenti di Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia

LORO SEDI

OGGETTO: Requisito di anzianità decennale previsto dal D.Lg. n. 368/1999 per i medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. – Tirocini trimestrali obbligatori per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Facendo seguito alle circolari trasmesse a codesti Atenei in data 18 marzo 2019, con nota prot. 9498, e in data 19 marzo 2019, con nota prot. n. 9699, nonché all'ordinanza ministeriale n. 422 del 16 maggio 2019, con la quale sono state indette, per l'anno 2019, la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, si rappresenta quanto segue.

Com'è noto, nei Corsi di Laurea Magistrali in Medicina e Chirurgia è in corso di espletamento il tirocinio pratico valutativo per l'ammissione all'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 58/2018 e dell'art. 2 del D.M. n. 445/2001, il tirocinio pratico valutativo dura complessivamente tre mesi, uno dei quali deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale, convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

Tale ultima norma prevede, in particolare, che i "tutori" debbano essere "medici di medicina generale [...] con un'anzianità di almeno dieci anni di attività convenzionata con il Servizio sanitario nazionale".

Con particolare riguardo al requisito di anzianità sopra menzionato, si segnala che questa Direzione generale ha ricevuto una richiesta formale, a firma congiunta della Conferenza Permanente dei Presidenti di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi. Nella comunicazione pervenuta, la Conferenza e la F.N.O.M.C.e.O. segnalano che, anche a fronte del mutamento progressivo di ruolo e funzioni dei Medici di Medicina Generale nonché della relativa attività professionale, allo stato attuale si versa in una situazione di "importante carenza di medici di medicina generale sul territorio nazionale, non coperta da adeguato turn over". Di conseguenza, la Conferenza e la Federazione, "data la particolare circostanza", chiedono, di fatto, al M.I.U.R. di esprimere il proprio "parere favorevole ad utilizzare Medici di Medicina Generale con anzianità pari o superiore a 5 anni, come già in corso presso alcuni Atenei".

A tale riguardo, alla luce dei quesiti pervenuti in materia e da ultimo della istanza prodotta dalla Conferenza e dalla F.N.O.M.C.e.O., non si può non evidenziare che il requisito dell'anzianità decennale è previsto da una precisa norma di legge, come tale non derogabile da una mera circolare ministeriale.

Il responsabile del procedimento: vanda.lanzafame@miur.it tel +39 06 5849 6083



Al contempo, tuttavia, si ritiene non si possa non tener conto delle rappresentate difficoltà per gli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri di reperire un adeguato numero di medici di medicina generale in possesso dei requisiti previsti e che si debba al contrario far fronte alla necessità di garantire a tutti gli studenti il diritto ad effettuare il tirocinio mensile con il *tutor* di medicina generale, requisito, come detto, indefettibile ai fini dell'ammissione all'esame di Stato.

Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto, **nel caso di indisponibilità di medici in possesso dei requisiti previsti dalla norma**, anche eventualmente facendo ricorso ad apposite convenzioni con gli Ordini dei Medici delle province più vicine, questo Ministero ritiene si possa consentire anche a medici con un'anzianità inferiore ai dieci anni di ospitare gli studenti per lo svolgimento del tirocinio.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA

Il responsabile del procedimento: vanda.lanzafame@miur.it tel +39 06 5849 6083

Via Michele Carcani 61 – 00153 Roma
Indirizzo di PEC: dgsinfs@postacert.istruzione.it – E-mail: dgsinfs.ufficio6@miur.it
Tel. +39 06 9772 6080 C.F.: 80185250588